

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **61/1959** (ECLI:IT:COST:1959:61)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **PAPALDO**

Udienza Pubblica del **09/12/1959**; Decisione del **10/12/1959**

Deposito del **12/12/1959**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **902**

Atti decisi:

N. 61

ORDINANZA 10 DICEMBRE 1959

Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1959.

Pres. AZZARITI - Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, prima parte, della legge 9 agosto 1954, n. 748, promosso con ordinanza 13 aprile 1957 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, nel procedimento su ricorso di Folie Cristiano ed altri contro il

Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini per Folie Cristiano ed altri, e il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza del 26 novembre 1958, volendo "acquisire elementi relativi all'applicazione data dagli organi amministrativi alla disposizione del D. t. C. p. S. 13 dicembre 1946, n. 569, concernente l'ammissione degli oriundi della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso per il reclutamento dei segretari comunali", la Corte dispose il deposito degli atti relativi all'espletamento del detto corso ed alle conseguenti nomine;

che, mentre sono stati depositati il bando di concorso, i verbali della commissione di esame, la graduatoria di merito ed il decreto di nomina dei concorrenti, non sono stati depositati gli atti concernenti l'ammissione dei candidati al corso predetto;

che, in relazione allo scopo che chiaramente fu enunciato nella motivazione dell'ordinanza, gli atti non depositati sono quelli dai quali potrebbero trarsi gli elementi che la Corte ha ritenuto opportuno di acquisire;

che, pertanto, è necessario richiedere che l'ordinanza predetta abbia, entro breve termine, completa' esecuzione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospeso ogni giudizio sul merito della controversia;

invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasmettere a questa Corte entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza i seguenti atti:

1) atto di nomina della commissione da parte del Prefetto di Bolzano ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569;

2) i documenti presentati da ciascuno degli aspiranti al corso; e nel caso in cui non fossero più rintracciabili tali atti relativi a tutti gli aspiranti, i documenti relativi a quegli aspiranti che hanno conseguito la nomina; nonché i verbali delle operazioni della Commissione predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.